

Allegato alla delibera del DIRETTIVO n. 34 Del
14/11/2008

Schema di
STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI
"DALL'ELEUTERIO A ROCCA BUSAMBRA"

nella versione risultante dalle modifiche proposte dal consiglio direttivo approvate nella seduta di cui sopra

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo, Unione, composta dai Comuni di Bolognetta, Cefalà Diana, Godrano, Marineo, Villafrati.

2. L'Unione di Comuni disciplinata dal presente statuto, in seguito chiamata Unione, è denominata "Dall'Eleuterio a Rocca Busambra"; il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.

3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'assemblea dell'Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

5. I comuni aderenti all'Unione denominata "Dall'Eleuterio a Rocca Busambra" non possono contemporaneamente aderire ad altre Unioni dei Comuni

ART. 2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a

tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo

2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse.

d) Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

e) Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità ed al contenimento dei costi.

f) Favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.

g) Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

ART. 3 - DURATA

1. L'unione ha una durata di nove anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 4 - RECESSO E SCIoglimento

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.

2. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti all'Unione determina lo scioglimento della stessa.

3. In caso di scioglimento dell'Unione il presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica di questi.

ART. 5 - SEDE

1. L'Unione ha la propria sede presso il Comune di Marineo.

2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione.

3. Presso la sede dell'Unione, è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

ART. 6 - FUNZIONI E SERVIZI

1. L'unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale.

2. **L'Unione può esercitare** le seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse comunale:

AREA AMMINISTRATIVA

- Studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione territoriale **con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla riqualificazione ambientale**
- affari legali e contenzioso
- gestione e valutazione del personale e controlli interni (Art.147 TUEL)
- servizi demografici e statistici
- Ufficio stampa e servizi di comunicazione e pubbliche relazioni
- Contrattazione decentrata Unica e relazioni sindacali
Ufficio Studi
- Ufficio procedimenti disciplinari
- Difensore Civico
- Reclutamento del personale

AREA SOCIO-CULTURALE

- servizi sociali
- servizio di trasporto scolastico
- gestione mense scolastiche
- promozione attività culturali, turistiche e sportive di

carattere sovracomunale e gestione delle stesse

- Valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e librari del patrimonio rurale con particolare riferimento ai siti ambientali (antichi sentieri, vecchi mulini, vecchi frantoi, etc)
- Biblioteche comunali
- Servizio Informagiovani
- Servizio di assistenza sociale e asili nido
- Servizio invalidi civili e politiche per la disabilità

AREA TECNICA

- servizi di protezione civile
- servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ufficio Europa, politiche comunitarie e fondi europei .
- Partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni per promuovere l'Unione
- Gestione contratti elettrici e di telefonia fisso-mobile
- Servizio manutenzione pubblica illuminazione
- Autoparco
- Sviluppo economico e Sportello Unico delle Attività produttive
- Servizi Catastali (Conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)
- Servizio affissioni e pubblicità
- Trasporto urbano
- Servizi manutentivi strade urbane e vicinali
- Servizi manutentivi verde pubblico
- Servizi manutentivi immobili comunali
- Gestione impianti sportivi
- Servizi necroscopici e cimiteriali, servizio lampade votive cimiteriali
- Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (ivi compresi la costruzione e/o gestione di canili sanitari e/o rifugi intercomunali)
- Riqualificazione ambientale intercomunale
- Sportello per il Territorio
- Servizio igienico sanitario

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

- servizi finanziari e servizi stipendi
- servizio tributi
- gestione sistemi informatici integrati, formazione, aggiornamento professionale dipendenti dei comuni associati, promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale

- gestione appalto servizio di tesoreria
- Portale e rete civica
- Provveditorato - acquisti e inventario beni patrimoniali -
- Accertamento e riscossione tributi
- Servizi Tipografici e centro stampa

AREA POLIZIA LOCALE

- polizia municipale unificata

3.I Comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente Statuto, l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative proprie o a essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici

4.L'Unione in quanto abbia attivato le relative strutture, può svolgere attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse comunale e intercomunale. Ove tali attività implicino il ricorso ad impieghi finanziari, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.

5.L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai Comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai Comuni, ovvero in tutte le funzioni analiticamente descritte.

6. Per ognuno dei servizi indicati al precedente comma 2 e di ogni altro servizio e funzione attribuita dai Comuni all'Unione è adottato apposito regolamento di attuazione del trasferimento con l'indicazione delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari tra l'Unione e il singolo Comune.

7.Il trasferimento delle Competenze all'Unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, può essere scaglionato nel tempo. A tal fine, il Consiglio Direttivo elabora apposito programma, annuale sentita l'Assemblea, per le modalità ed i termini dei trasferimenti.

8. Il trasferimento delle competenze di cui al presente articolo comma 2 verrà deliberato dai comuni di norma entro il mese di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell'unione e già assunti dai Consigli comunali.

9. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi,

nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

10. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 7 - ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo dell'unione :

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

ART. 8 - ASSEMBLEA

1. Ciascun comune è rappresentato nell'Assemblea da tre consiglieri comunali, di cui due consiglieri in rappresentanza della maggioranza consiliare ed un consigliere in rappresentanza della minoranza consiliare, eletti dal Consiglio Comunale.
2. La designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 30 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Ente all'Unione.
3. I componenti dell'Assemblea restano in carica normalmente sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
4. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti.
5. Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.
6. La presidenza dell'Assemblea è attribuita ad uno dei componenti, eletto, con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente per l'elezione dei Presidenti del Consiglio Comunale. Con le stesse modalità viene eletto un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
7. La prima riunione dell'Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune sede dall'Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal Presidente uscente.

8. L'Assemblea dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.-

ART. 9 - COMPETENZE -

1. L'assemblea dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con competenza, per quanto

applicabile, prevista dalla legge per i Consigli Comunali.

L'assemblea dell'Unione, in particolare:

a) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto;

b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;

c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;

d) si può avvalere nell'esercizio delle sue funzioni di commissioni permanenti appositamente regolamentate;

e) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, adottato dal consiglio direttivo;

f) elegge i rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;

g) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai comuni.

2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere f) e g) sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

3. Il Presidente dell'Unione fornisce periodicamente all'Assemblea, secondo le modalità stabilite per regolamento, un rapporto globale e per settori di attività svolta, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.

4. L'Assemblea dell'Unione non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Ente

ART. 10 - SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L'attività dell'Assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua

iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.

8. Le sedute dell'Assemblea di regola sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

9. L'Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.

10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applica la legislazione regionale in materia.

ART. 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente dell'Assemblea, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare con cadenza triennale;

2. Ciascun consigliere componente l'Assemblea ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell'Assemblea.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, previo esame del grado di realizzazione delle linee programmatiche e degli interventi previsti.

ART. 12 - COMPONENTI L'ASSEMBLEA

1. Lo status dei componenti dell'Assemblea è quello previsto dalla legislazione regionale per i consiglieri dell'Unione.

2. Se un componente non interviene alle sedute per tre volte

consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire all'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

4. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Commissione Commissariale è componente di diritto dell'Assemblea.

ART. 13 - DIRITTI E DOVERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.-

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto all'Assemblea dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere dell'Unione, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

7. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio dell'Unione cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede entro 10 gg. a eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri

presso il Consiglio dell'Unione.

ART. 14 - PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Presidenza dell'Unione è assunta a turno dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. In sede di prima applicazione la Presidenza è assegnata al Sindaco in cui ha sede l'Unione.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione; l'elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole, in sede di prima votazione, della maggioranza dei 2/3 dei componenti.
3. Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di parità il più giovane d'età
4. Il presidente dura in carica **dodici mesi**;
5. Il Presidente cessa dalle funzioni per dimissioni o per la perdita della carica di Sindaco o per sopravvenute incompatibilità si sensi di legge.
- 5 bis / 4. Il Presidente salvi gli obblighi verso l'Ente e terzi, può presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo che provvede immediatamente alla nomina del successore
- 6 / 5. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al nuovo rinnovo.
7. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio direttivo ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
8. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti il Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
9. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al Sindaco dal D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia.
10. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
11. Lo status giuridico ed economico del presidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il Sindaco.

ART. 15 - VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.

3. Lo status del vicepresidente è quello previsto dalla legislazione regionale per il vice sindaco.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e di indirizzo, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; riferisce annualmente all'Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

3. Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione revisionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione.
- approva gli schemi di regolamento
- approva il progetto di programma triennale di opere pubbliche
- approva i progetti preliminari e di massima
- delibera in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il Presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale
- delibera in ordine ad eventuali transazioni
- delibera in ordine a consulenze legali, a collaborazioni esterne non riservate al Presidente, determinandone il compenso e le condizioni
- rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo l'adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli riservati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla legislazione regionale alla Giunta Municipale.

ART. 17 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni dell'Unione e si costituisce autonomamente dopo la costituzione dell'Assemblea.

2. Il componente del direttivo che non riveste la carica di Presidente può essere sostituito nelle riunioni del Direttivo stesso dal Vice Sindaco o da assessori dallo stesso allegato.

3. Lo status dei componenti del Consiglio direttivo è quello previsto dalla legislazione regionale per gli Assessori.

4. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei Componenti della Commissione Commissariale è componente di diritto del Consiglio Direttivo; nel caso in specie il Commissario componente del Consiglio Direttivo non potrà ricoprire la carica di Presidente e/o Vice Presidente.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio direttivo si applica la legislazione regionale in materia.

TITOLO III - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 19 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

ART. 20 - ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 21 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione

all'Albo Pretorio dei singoli Comuni.

ART. 22 - ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART. 23 - DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Qualsiasi cittadino dei Comuni dell'Unione, singolo o associato che sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

ART. 24 - RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L'UNIONE

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

ART. 25 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 - PRINCIPI GENERALI

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

ART. 27 - OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DELLA GESTIONE

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la

gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2.L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dal consiglio direttivo.

3.L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti mediante la stipula di una apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i comuni interessati con i sistemi di direzione dell'Unione quanto degli stessi comuni.

ART. 28 - ORGANI GESTIONALI

1. Assumono la qualità gestionali i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione dei vari servizi

ART. 29- PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI. PRINCIPI DI COLLABORAZIONE.

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

5. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:

- Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- Indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio

apparato e quello dei Comuni.

-Può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, nei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

- L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti

ART. 30 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuito all'Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

ART. 31- UFFICI E PERSONALE

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:

- a) - personale proprio
- b) - personale comandato dai Comuni
- c) - personale convenzionato con i Comuni
- d) - personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa
- f) - personale impegnato in A.S.U. (Attività Socialmente Utili)
- g) - personale posto nelle procedure di mobilità

2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione il Consiglio Direttivo adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

4. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1 - lettere b), c), d) anche in combinato.

5. Può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, transiterà ai comuni.

ART. 32 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art.33- SEGRETARIO DELL'UNIONE - DIREZIONE .

1. Il Presidente dell'Unione nomina Segretario dell'Unione uno tra i Segretari Comunali pro tempore degli Enti aderenti; in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da un Vicesegretario dell'Unione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Unione

3. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione;

- roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

4. Il Segretario è nominato per un periodo di anni due, prorogabili.

5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare il Segretario dell'Unione, Direttore generale.

6. Il rapporto di direzione è disciplinato con contratto a tempo determinato di diritto privato e la sua durata non può eccedere quella del mandato del Presidente. Il compenso non può superare il 100% del compenso spettante al Segretario per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione

7. In caso di nomina a Direttore compete al Segretario, quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza. Al Direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.

8. Il Direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti.

9. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, sentito il Consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di

politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati

ART. 34- IL VICESEGRETARIO

1. L'Unione può avere un vicesegretario, nominato dal Presidente dell'Unione tra i dipendenti apicali dei Comuni dell'Unione in possesso del titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di Segretario Comunale
2. Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.
3. Il Vice Segretario è nominato per un periodo di anni due, prorogabili.
4. Il trattamento economico spettante per l'esercizio delle funzioni di vice segretario dell'Unione è determinato con provvedimento del Presidente dell'Unione ed è quota parte del trattamento economico del Segretario dell'Unione.

ART. 35 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o il Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.
3. Per i Responsabili degli Uffici ci si può avvalere del personale dei Comuni aderenti all'Unione secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto.

ART. 36 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

ART. 37 - ATTIVITA' FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo

dell'imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono stati attribuiti.

3. La Finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dalla Unione Europea;
- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del costo sostenuto nell'anno precedente e comunque non superiore all'importo risultante dall'ultimo consuntivo approvato relativo alla funzione/servizio trasferito all'Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui riscossione è eventualmente trasferita all'Unione; nei casi di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può essere inferiore alla riserva prevista.
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

ART. 38 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione.
3. Le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell'ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell'Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma 1) continuino ad essere introitate dai singoli comuni.
4. E' fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei Comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

ART. 39- BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

ART. 40- CONTROLLO ECONOMICO

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART.41- REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un organo di revisione, nominato dall'Assemblea ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della legislazione regionale in materia.

ART. 42 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di Tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto bancario, secondo le disposizioni del D.Lgs. 267/2000

2.. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

ART 43. - REGOLAMENTI

Fino a quando l'Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'unione.

ART. 44 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Indice

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto	pag.1
Art. 2 Obiettivi programmatici	pag.1
Art. 3 Durata	pag.2
Art. 4 Recesso e scioglimento	pag.2
Art. 5 Sede	pag.3
Art. 6 Funzioni e servizi	pag.3

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 7 Organi di governo	pag. 6
Art. 8 Assemblea	pag. 6
Art. 9 Competenze	pag. 6
Art. 10 Sessione e Convocazione	pag. 7
Art. 11 Linee programmatiche di mandato	pag. 8
Art. 12 Componenti l'assemblea	pag. 8
Art. 13 Diritti e Doveri	pag. 9
Art. 14 Presidente e Consiglio Direttivo	pag.10
Art. 15 VicePresidente	pag.10
Art. 16 Competenze del Consiglio Direttivo	pag.11
Art. 17 Composizione del Consiglio Direttivo	pag.11
Art. 18 Funzionamento del Consiglio Direttivo	pag.12

TITOLO III PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 19 Partecipazione popolare	pag.12
Art. 20 Accesso agli atti	pag.12

Art. 21 Diritto di informazione	pag.12
Art. 22 Istanze	pag.13
Art. 23 Diritto di intervento nei procedimenti	pag.13
Art. 24 Rapporti con i comuni dell'Unione	pag.13
Art. 25 Rapporti con altri Enti	pag.13

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 Principi generali	pag.13
Art. 27 Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione	pag.13
Art. 28 Organi gestionali	pag.14
Art. 29 Principi strutturali e organizzativi. Principi di collaborazione	pag.14
Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag.15
Art. 31 Uffici e Personale	pag.15
Art. 32 Stato giuridico e trattamento economico del personale	pag.16
Art. 33 Segretario dell'Unione- Direzione	pag.16
Art. 34 Il Vice Segretario	pag.17
Art. 35 Responsabili degli uffici e dei servizi	pag.17
Art. 36 Collaborazione esterna	pag.17

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 37 Attività e finanziaria	pag.17
Art. 38 Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'unione	pag.18
Art. 39 Bilancio e programmazione finanziaria	pag.18
Art. 40 Controllo economico	pag.18
Art. 41 Revisione economica e finanziaria	pag.19
Art. 42 Servizio di tesoreria	pag.19

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

Art. 43 Regolamenti	pag.19
Art. 44 Rinvio	pag.19